



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 1.2013

Seregno, 3 gennaio 2013

NOVITA' PER IL 2013

Come di consueto l'inizio dell'anno è portatore di novità in campo fiscale e amministrativo. Si illustrano brevemente due provvedimenti che dettano comportamenti immediati da tenere presente.

NUOVE DISPOSIZIONI SU FATTURE

Con decorrenza dal **1° gennaio 2013**, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 approvata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, le fatture emesse dovranno contenere le nuove indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto IVA:

Numerazione progressiva delle fatture emesse

Il nuovo art. 21 del decreto IVA prevede che ogni fattura debba evidenziare un *“numero progressivo che la identifichi in modo univoco”*.

Ciò significa che, dal 1 gennaio 2013, non è più prevista la numerazione progressiva cosiddetta per anno solare. La numerazione deve avere la funzione di assegnare una univocità alla fattura. Non sarà più possibile, pertanto, che fatture emesse in anni differenti riportino lo stesso numero progressivo.

Nell'attesa di chiarimenti ministeriali si ritiene che vi siano due possibili modalità per ottemperare a tale disposizione:

- 1) la numerazione delle fatture è progressiva sino all'estinzione del soggetto emittente; esempio: fattura n. 126 del 31/12/2012; fattura n. 127 del 1/1/2013 e così di seguito.
- 2) la numerazione è progressiva nell'ambito del medesimo anno. La fattura viene univocamente individuata aggiungendo l'anno di emissione. Esempio: fattura n. 1/2013 del 3 gennaio 2013; fattura n. 2/2013 del 4 gennaio 2013 e così di seguito.

In considerazione dei tempi ristretti dell'entrata in vigore della norma, del tempo e costo degli opportuni aggiornamenti del software, si consiglia di continuare con la numerazione dell'anno 2012 di cui al punto 1).

Novità sul contenuto della fattura

In fattura occorre obbligatoriamente indicare inoltre la partita IVA se il cliente è un soggetto passivo IVA o il codice identificativo IVA se è stabilito in un paese UE; se invece il cliente è un soggetto privato, occorrerà indicarne il codice fiscale.

Per le fatture sottoposte ad operazioni di reverse charge (es. fatture in ambito edilizio) sarà necessario invece annotare in fattura la dicitura *“inversione contabile”*.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Le altre principali novità introdotte riguardano: (i) fattura elettronica; (ii) novità sul contenuto della fattura (oltre a quelle sopra indicate); (iii) fattura semplificata; (iv) fattura cosiddetta super differita.

Ci riserviamo di illustrare quanto sopra in una prossima circolare.

IVA PER CASSA

Per i soggetti con volume di affari inferiori a 2 milioni di euro che volessero dal **1 gennaio 2013** adottare il criterio dell'**IVA per cassa** (vedi circolare 20.2012), si ricorda brevemente quanto segue.

L'opzione si esercita con il comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (dichiarazione IVA 2014).

L'opzione all'applicazione del regime di cassa è vincolante per almeno un triennio.

Le fatture emesse in base all'indicata nuova disciplina devono recare l'annotazione "IVA per cassa - art. 32/bis DL 83/2012 conv. Legge 134/2012".

Per i soli soggetti che esercitano l'opzione IVA per cassa, anche il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

I clienti che applicano tale regime devono necessariamente implementare la contabilità IVA con la rilevazione degli incassi e dei pagamenti delle operazioni rilevanti alla corretta liquidazione dell'IVA con il criterio di cassa.

L'aspetto negativo di questo regime è che i clienti dovranno considerare due volte la registrazione IVA della fattura: una prima volta in base alle normali regole di registrazione IVA delle fatture ed una seconda volta ai fini della liquidazione IVA per cassa. Questa situazione negativa sarà più accentuata per i contribuenti in contabilità semplificata, che normalmente non rilevano la manifestazione finanziaria dell'operazione.

Per i clienti che hanno affidato allo Studio l'aggiornamento della contabilità avranno l'ulteriore aggravio della comunicazione delle informazioni sugli incassi e pagamenti.

L'argomento, come indicato in precedenza, è già stato trattato nella circolare 20.2012 del 29 ottobre 2012 alla quale si rimanda per gli altri aspetti normativi e contabili.

Ci riserviamo di tornare su quanto sopra a breve, in un apposito approfondimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino